



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ SFORZA	GIORGIO	Presidente
☐ BOLOGNESI	MAURO	Relatore
☐ MONDELLO	FABIO	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 405/10 depositato il 25/05/2010
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 405/10

UDIENZA DEL

07/10/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

128/01/11

PRONUNCIATA IL:

- 7 OTT. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 NOV. 2011

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Assistente Tributario
(ALESSANDRO NIERO)





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 405/10

UDIENZA DEL

07/10/2011

ore 09:30

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2007
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:


difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO



405/10

✓Agenzia Entrate

La contribuente, medico convenzionato ASL, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2004 al 2007 compresi.

Sul presupposto che, nel suo caso, mancasse un'autonoma organizzazione e quindi mancasse il presupposto impositivo dell'IRAP, concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, per ragioni formali e di merito, contestava il diritto alla restituzione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

DIRITTO

L'Ufficio si oppone al rimborso:

- per non aver, il contribuente, provato la mancanza di organizzazione;
- perché si sarebbe formato il giudicato esterno in conseguenza del diniego al rimborso per gli anni 1998/2002 statuito da sentenza irrevocabile della CTR di Torino;
- per intervenuta decadenza per i pagamenti antecedenti i 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso avvenuta il 17 luglio 2008.

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento per i pagamenti effettuati successivamente al 17 luglio 2004 (ovvero entro i 48 mesi precedenti alla presentazione dell'istanza di rimborso).

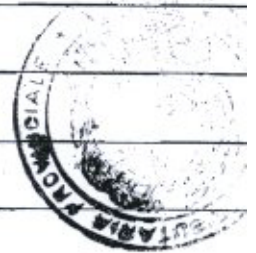
Infatti, in tema di IRAP, alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni

indicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non dev'essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; l'accertamento di tale presupposto - ai fini del quale non assume alcun rilievo la prevalenza dell'opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa - costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito (in tal senso: Cass. civ., sez. V 16-02-2007, n. 3674).

Dall'esame delle copie delle dichiarazioni IRAP prodotte, in assenza di personale dipendente, ritiene la Commissione che, nel caso in esame, non vi sia l'esistenza di un'autonoma organizzazione, ovvero l'esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, e quindi manchi il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione IRAP.

Né la disponibilità, da parte dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo IRAP (in tal senso: Cass. civ., sez. V 28-04-2010, n. 10240).

Appare poi destituita di fondamento l'eccezione, svolta dall'Agenzia, secondo



la quale il contribuente non avrebbe diritto al rimborso per effetto del
giudicato esterno formatosi in conseguenza della decisione, passata in
giudicato, di diniego al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2002.

Infatti l'indagine sull'esistenza di un'autonoma organizzazione deve essere
svolta anno per anno e non può essere "pietrificata" da valutazioni riferite a
periodi d'imposta precedenti.

Ne consegue che il ricorso deve essere ritenuto fondato e meritevole di
accoglimento.

L'incertezza della lite, nonché motivi di equità, costituiscono gravi ed
eccezionali ragioni per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Novara in data 7 ottobre 2011.

Il relatore

(Mauro Bognesi)

Il Presidente

(Giorgio Sforza)

È COPIA AUTENTICA
e consta di n. 5 pagine
Novara, 25-11-2011

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

disi Sines

